BOZZA DI CONVENZIONE

PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA

DELLA FUNZIONE E DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

TRA I COMUNI DI LAGNASCO - SCARNAFIGI E SANFRE'

L'anno Lagnaso		del mese di	nella Residenza Municipale di
Lugiius		TRA	
-	dichiara di agire esclusiva Il Comune di SCARNAF dichiara di agire esclusiva Il Comune di SANFRE'	CO, legalmente rapprese mente in nome, per conto IGI, legalmente rappres mente in nome, per conto , legalmente rappresen	entato dal Sindaco pro tempore, il quale o e nell'interesse dell'ente suddetto; entato dal Sindaco pro tempore, il quale o e nell'interesse dell'ente suddetto; tato dal Sindaco pro tempore, il quale o e nell'interesse dell'ente suddetto;
_	Che l'articolo 30 del D		n. 267 e successive modificazioni ed
		Comuni di stipulare ti	ra loro apposite convenzioni al fine di
	Che l'articolo 98, comma stipulare convenzioni per l	_	2000, riconosce ai Comuni la facoltà di omunale;
- :	Che l'articolo 10, comma stipulate tra i Comuni per espletamento del servizio, Segretario, determinando Segretario, la durata della reciproci obblighi e garanz Che il Consiglio di Amr dell'Albo dei Segretari Co disciplinato la procedura	1 2, del D.P.R. 04.12.19 l'Ufficio di Segretario (individuando il Sindaco la ripartizione degli (a convenzione, la possib zie; ministrazione dell'Agenz munali e Provinciali, co	297, N. 465 dispone che le convenzioni Comunale, devono stabilire le modalità di competente alla nomina e alla revoca del oneri finanziari per la retribuzione del ilità di recesso da parte dei Comuni ed i cia Autonoma Nazionale per la gestione n deliberazione n. 150 del 29.07.1999, ha ituzione delle convenzioni di Segreteria
-	di indirizzo, fornito interp	retazioni e chiarimenti ir	versi provvedimenti, espresso alcune linee n merito ed in ultimo, con la deliberazione oni per la costituzione delle convenzioni di
	, esecutiva ai sens	si di legge, ha approvato	del Consiglio Comunale n in data lo schema di convenzione per la gestione
-	, esecutiva ai sens	afigi, con deliberazione si di legge, ha approvato	del Consiglio Comunale n in data lo schema di convenzione per la gestione
-		con deliberazione del Co si di legge, ha approvato	onsiglio Comunale n in data lo schema di convenzione per la gestione

TUTTO CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

1. I Comuni di Lagnasco, Scarnafigi e Sanfrè nel rispetto della Legge stipulano la presente convenzione per la gestione in forma associata della funzione e del servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizioni di legge, di Statuto, di Regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

- 1. Il ruolo di Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene attribuito al Comune di Lagnasco, entro il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
- 2. Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dalla legge.
- 3. La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Scarnafigi e di Sanfrè.
- 4. Il Segretario Comunale, titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in marito dall'Agenzia Nazionale del Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene che il Segretario in servizio quale titolare nella ex Segreteria convenzionata Sommariva del Bosco Scarnafigi Sanfrè e Lagnasco, al momento della sottoscrizione del presente atto, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata Lagnasco Scarnafigi Sanfrè, previo rilascio del nulla-osta da parte della competente Prefettura ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo del Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Piemonte; la costituzione della convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico da parte del Segretario Comunale.
- 5. In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino solamente uno dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dalla legge e dalle disposizioni vigenti in materia tempo per tempo, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del suddetto Comune, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco del Comune Capo convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
- 6. Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni di Scarnafigi e Sanfrè provvederà altresì:
 - a richiedere alla competente Ex Agenzia, il Segretario supplente per i casi di assenza del Segretario titolare per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai sei mesi;
 - a nominare il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
 - ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.
- 7. I Sindaci dei Comuni di Scarnafigi e Sanfrè si riservano di nominare, nei casi previsti dal precedente comma 6, lettera b), un Segretario supplente diverso da quello nominato dal Comune Capo convenzione ove ciò si renda necessario per garantire un migliore servizio.

Art. 3 - Rapporto di lavoro -

- 1. Il Segretario Comunale è funzionario pubblico, dipendente dell' Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, in rapporto funzionale con i Sindaci dei Comuni di Scarnafigi e di Sanfrè.
- 2. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione con esclusione dell'eventuale attribuzione della responsabilità dei servizi, che competerà eventualmente ad ogni singolo Comune.
- 3. Spetteranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc.
- 4. Considerato che il nuovo CCNL, disciplinato ai sensi del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione, il quale agirà in nome e per conto anche dei Sindaci dei Comuni di Scarnafigi e Sanfrè. Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente Convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative - Diritti e doveri del Segretario

- 1. Il Segretario Comunale è obbligato a prestare servizio nella misura del 33% nel Comune di Lagnasco, del 33% nel Comune di Scarnafigi e del 33% nel Comune di Sanfrè ed a prestare la necessaria assistenza alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle altre Commissioni Comunali in cui sia previsto o richiesto il suo intervento, nei tre Comuni, con l'osservanza della rispettive esigenze; il Segretario Comunale, in base al contenuto dell'articolo 19, comma 1, della vigente normativa contrattuale, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, corredandoli in modo flessibile alle esigenze dei tre Enti;
- 2. Il Segretario Comunale ha diritto alla formazione ed all'aggiornamento professionale ed i Comuni convenzionati si impegnano a tal fine compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 5 - Trattamento economico - Rapporti finanziari

- 1. Compete al Segretario comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i tre Comuni di Lagnasco, Scarnafigi e Sanfrè il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
- 2. Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti previdenziali ed assistenziali, saranno erogati dal Comune Capo convenzione.
- 3. Anche le spese dovute per le supplenze, che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare, saranno anticipate dal Comune Capo convenzione e ripartite nelle proporzioni di cui al successivo comma 5, fatto salvo il caso previsto dal precedente articolo 2, comma 7, nella cui eventualità gli oneri graveranno interamente sul Comuni di Scarnafigi e Sanfrè.
- 4. Saranno altresì erogate di norma dal Comune Capo convenzione e soggette a successivo riparto le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati a caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.
- 5. Il riparto delle predette spese avverrà sulla base delle percentuali di servizio indicate dall'articolo 4 e precisamente:
 - Il 33% a carico del Comune di Lagnasco
 - Il 33% a carico del Comune di Scarnafigi
 - Il 33% a carico del Comune di Sanfrè

- 6. Il Comune di Lagnasco, nella sua veste di Capo convenzione, iscriverà nel proprio bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte dei Comuni di Scarnafigi e di Sanfrè.
- 7. Il Comune Capo convenzione provvederà annualmente al riparto delle spese sostenute in ragione dello svolgimento delle funzioni del Segretario Comunale ed alla relativa comunicazione ai Comuni di Scarnafigi e di Sanfrè.
- 8. I Comuni di Scarnafigi e di Sanfrè, provvederanno a versare al Comune Capo Convenzione la quota a proprio carico come segue:
 - entro il 30 giugno di ciascun anno un importo pari al 50% della quota di competenza relativa all'anno precedente (consuntiva o presunta)
 - entro un mese dalla comunicazione, di cui al precedente comma 7, il conguaglio a saldo.
- 9. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo Convenzione entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della richiesta di saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa tra i quattro Sindaci interessati, sentita eventualmente l'Ex Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
- 10. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi al rimborso delle spese di missione o delle trasferte effettuate per conto dei singoli Comuni.
- 11. Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16.05.2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 - Accesso alle sedi convenzionate

- 1. Viene autorizzato l'uso dell'automezzo di proprietà o in disponibilità del Segretario titolare, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza, efficacia e flessibilità del servizio, non essendo i tre Comuni collegati da idonei servizi di linea di trasporto pubblico.
- 2. Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Scarnafigi e Sanfrè, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro effettivamente percorso.
- 3. Tale indennità chilometrica per rimborso di spese di viaggio, necessarie per accedere alle sedi di servizio, sarà integralmente a carico dei Comuni di Scarnafigi e di Sanfrè e verrà liquidata e corrisposta dagli stessi sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale.
- 4. La distanza chilometrica sarà computata seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Scarnafigi e di Sanfrè, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

Art. 7 - Diritti di Segreteria

- 1. I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'articolo 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i tre Comuni dei suddetti diritti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio in godimento, ai sensi della legge.
- 2. Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei tre Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In

tale caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle tre amministrazioni comunali alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal precedente articolo 5, comma5.

Art. 8 - Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione viene stabilita a decorrere dalla sua costituzione formale, fino alla scadenza naturale del mandato amministrativo dei Sindaci che la sottoscrivono, con l'accettazione da parte del Segretario comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare; in tale ipotesi i Sindaci d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei tre Comuni il Segretario debba essere nominato; ove non si raggiungesse un accordo consensuale tra i tre Sindaci, il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune ex Capo convenzione.

Art. 9 - Forme di consultazione

1. Le forme di consultazione tra i tre Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del Servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione

Art. 10 - Scioglimento della convenzione

- 1. La convenzione potrà essere sciolta in un periodo antecedente alla data naturale di scadenza esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
 - determinazione del Segretario comunale titolare (in tale seconda ipotesi il Segretario dovrà dare comunicazione con regolare preavviso di trenta giorni): in tale fattispecie le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; qualora, di riscontro, le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle tre sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Ex Agenzia o con Segretari comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei tre Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione);
 - concorde volontà dei Comuni convenzionati, ovvero di uno solo dei tre Comuni, mediante assunzione di specifici atti deliberativi, adottati dai rispettivi Consigli Comunali. In quest'ultimo caso il Comune recedente unilateralmente deve comunicare l'avvenuta decisione agli altri Comuni almeno tre mesi prima della data prevista per la risoluzione della Convenzione. Nell'ipotesi in cui sussista la concorde volontà dei tre Comuni convenzionati di sciogliere la convenzione i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei tre Comuni il Segretario debba essere nominato; ove non si raggiungesse un accordo consensuale fra i Sindaci, il Segretario comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario comunale nel Comune ex Capo convenzione.

Art. 11 - Norma di chiusura

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa ampio ed esaustivo riferimento a tutta la normativa vigente in materia, alle disposizioni applicabili dei Contratti Collettivi Nazionali e Decentrati di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali ed alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Ex Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente sottoscritta dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Lagnasco, Scarnafigi e Sanfrè, verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465, alla Sezione Regionale del Piemonte dell'Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione, per i provvedimenti di competenza.

IL SINDACO DEL COMUNE DI LAGNASCO (CAPO CONVENZIONE)
IL SINDACO DEL COMUNE DI SCARNAFIG
IL SINDACO DEL COMUNE DI SANFRE'

VISTO DI ACCETTAZIONE IL SEGRETARIO COMUNALE PESSIONE Dott. Matteo